

94
05 MAR 2013

DETERMINAZIONE N. 05/2013 DEL 05-03-2013

OGGETTO: *RENDICONTO ESERCIZIO 2012 – RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.*

Il sottoscritto Michele Bucci , responsabile del servizio dell'area economica-finanziaria;

Premesso che ai sensi dell'art. 228, comma 3, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'ente locale prima dell'inserimento nel conto di bilancio dei residui attivi e passivi, prevede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento, in tutto o in parte, dei residui;

Considerato che la competenza ad eseguire le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi è attribuita ai responsabili dei servizi, ognuno per gli stanziamenti di entrata e spesa attribuiti alla propria competenza;

Accertato che i responsabili dei servizi hanno provveduto all'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi agli esercizi 2012 e precedenti per un importo, rispettivamente, di € **4.452.042,07** e di € **4.277.420,32**;

Visti gli artt. 189, 190 e 228, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, che rispettivamente, recitano:

Art. 189 - Residui attivi.

- 1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.*
- 2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata.*
- 3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito.*
- 4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.*

Art. 190 - Residui passivi

- 1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.*
- 2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183.*
- 3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.*
- 3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui.*

Visti gli artt. 179 e 183 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 con cui vengono definite, esattamente, le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;